



PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO, RELATIVE AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA, PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Le presenti procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell'Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell'epidemia del virus COVID 19.

In considerazione delle disposizioni inviate alle istituzioni della formazione superiore dal Ministro dell'Università e della Ricerca e relative all'avvio dell'anno accademico 2020/21, si rileva come a fronte del permanere della situazione di emergenza COVID-19, la mobilità fisica degli studenti internazionali verso l'Italia potrà essere sostituita se necessario, almeno per tutto il 2020, con attività didattiche a distanza.

Ciò non toglie che tali studenti internazionali, qualora necessitino **del visto di ingresso in Italia**, dovranno comunque e in maniera tempestiva provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza, al fine di utilizzare tale visto non appena le condizioni lo consentiranno. Le procedure di rilascio di tali visti dovranno essere concluse, fatta salva differente futura indicazione, **entro il 31 gennaio 2021**, termine già prorogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con comunicazione del 4 novembre 2020, onde consentire l'effettiva immatricolazione degli studenti internazionali ed il successivo pagamento delle tasse universitarie.

Parte I: Premesse Generali

AVVERTENZE GENERALI

Le presenti procedure annuali **2020/2021**, il cui scopo è di orientamento alle politiche delle istituzioni italiane della formazione superiore in materia di ammissione di studenti internazionali ai propri corsi, sono redatte sulla base delle risultanze dell'annuale Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed al Ministero dell'Interno, tenutasi a Roma in data 12 dicembre 2019, e in via telematica il 5 maggio 2020.

Competenza per il rilascio del visto per motivi di studio

La decisione finale sul rilascio di un visto per motivi di studio è **competenza esclusiva della Rappresentanza diplomatico-consolare**. La documentazione prodotta dalle istituzioni di istruzione superiore relativa ai singoli candidati ai corsi richiedenti visto è da considerarsi di supporto alle procedure valutative delle rappresentanze diplomatiche, e non implica automaticamente il rilascio del visto.

Competenze per il riconoscimento accademico dei titoli e per l'idoneità all'immatricolazione

La valutazione di titoli esteri finalizzata all'iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall'art. 2 della Legge 148/2002. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi.

Competenza per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è di competenza del Ministero dell'Interno ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) e della Legge 28 maggio 2007, n. 68 relativa alla disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Le seguenti procedure **si applicano esclusivamente** agli studenti internazionali che necessitino di visto di ingresso in Italia per soggiorni di lungo periodo.

Le procedure non si applicano:

- a) ai cittadini **appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, nonché a quelli provenienti da Norvegia, Islanda, Lichtenstein e alla Confederazione Elvetica, alla Repubblica di San Marino e alla Santa Sede**, anche se in possesso di titolo estero;
- b) **agli stranieri già regolarmente presenti in Italia** così come espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286; *“E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio”.*
- c) **agli studenti beneficiari di borse di studio nell'ambito di programmi dell'Unione Europea** di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma “Erasmus Mundus” estese al programma “Erasmus Plus”, nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dall'Unità per i Visti della DGIT del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

DOMANDA DI PREISCRIZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE CANDIDATURE

La domanda di accesso ai corsi di Laurea IN MEDIAZIONE LINGUISTICA (L12) degli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di **preiscrizione universitaria**, che precede le successive fasi di immatricolazione.

Preiscrizione universitaria

Al fine di avviare le procedure di preiscrizione universitaria, La SSML Nelson Mandela inviterà i candidati ad accedere al proprio Sito web www.ssmlnelsonmandela.it al fine di compilare la relativa **“domanda di preiscrizione”** in modalità telematica.

All'interno del sito della SSML nelson Mandela saranno presenti tutte le informazioni volte a facilitare l'accesso dei candidati al Corso universitario di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica (L12) ed alle relative istituzioni, per il perfezionamento delle domande di preiscrizione.

Le successive fasi di preiscrizione saranno da perfezionarsi presso le competenti sedi Diplomatico-consolari ai fini dell'ottenimento del relativo visto.

I termini previsti per le procedure relative alle preiscrizioni al Corso universitario di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica (L12) , fatta salva differente futura indicazione, entro il 10 novembre 2020.

L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è subordinata all'avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le Rappresentanze diplomatico-consolari che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei modi previsti, entro e non oltre il 30 novembre, scadenze stabilite dal calendario relativo alle procedure per le immatricolazioni ai corsi di Laurea, salvo future diverse indicazioni collegate all'emergenza COVID 19.

Una volta completata la domanda preiscrizione, **tutti i candidati dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatico consolare italiana del Paese di residenza il visto per studio/immatricolazione universitaria.**

Valutazione preventiva

La SSML Nelson Mandela svolge una propria **preventiva valutazione delle singole candidature** richiedendo allo studente copia della documentazione di studio e ogni altro documento ritenuto utile al fine di tale valutazione preventiva (attestazione di enti ufficiali esteri, attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano, ecc.). L'istituzione provvederà alla validazione della domanda di preiscrizione.

La SSML Nelson Mandela indicherà se sia stata verificata l'autenticità e per quali documenti, oltre ad indicare se sia o meno necessario per propri fini valutativi il rilascio della relativa **Dichiarazione di valore** da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare.

La SSML Nelson Mandela avrà inoltre la facoltà di produrre e allegare alla domanda di preiscrizione una **Lettera di idoneità all'immatricolazione**, redatta secondo il **Modello D** in allegato alle presenti disposizioni, utile per le Rappresentanze diplomatico-consolari in fase di perfezionamento della procedura di preiscrizione universitaria.

In tale documento (Modello D) l'ateneo riporterà i dati anagrafici del candidato e le informazioni circa il titolo di studio estero valutato come idoneo alla successiva immatricolazione, oltre ad ogni altro elemento utile al fine dell'ottenimento del visto, come la conoscenza della lingua italiana, la partecipazione a programmi di mobilità strutturata, l'accettazione della domanda con riserva nei casi di non ottenimento del titolo finale. L'ateneo

dovrà inoltre sempre indicare se siano state svolte le procedure di verifica sulla veridicità del titolo di studio estero, al fine di poter chiaramente fornire tale indicazione alle rappresentanze diplomatico-consolari. **Sarà responsabilità dell'istituzione accademica informare chiaramente il candidato che tale procedura di preiscrizione non comporta alcun diritto all'ottenimento del visto per motivi di studio e che essa non implica alcun diritto alla successiva immatricolazione, che si perfezionerà solo una volta verificati tutti i documenti di studio presentati e perfezionati le relative pratiche.** Per la procedura di valutazione dell'idoneità alla immatricolazione svolta dalle singole istituzioni, lo studente potrà verificare direttamente presso la SSML quale tipologia di documentazione dovrà essere prodotta e in quale modalità.

La preventiva accettazione da parte della SSML NELSON MANDELA non conferisce alcun diritto all'ottenimento del visto.

Tale indicazione è chiaramente qui riportata e risulta quale comunicazione ufficiale per tutti i candidati internazionali che abbiano ottenuto una lettera di idoneità all'immatricolazione ed è riportata in ogni comunicazione relativa a tali procedure.

Parte II: IMMATRICOLAZIONI

IMMATRICOLAZIONI SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI, (SSML) -CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA (L12)-

Per le iscrizioni da parte di candidati internazionali richiedenti visto nelle **Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, (SSML)**, secondo l'art. 11 del DPR 08/07/2005, n. 212, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai corsi del medesimo livello e natura del settore Universitario e AFAM.

I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso direttamente all'istituzione di riferimento entro i termini previsti delle relative sedi.

La procedura telematica di "domanda di preiscrizione" disponibile sul sito UNIVERSITALY per la valutazione dei candidati ai propri corsi, implementata dalle presenti disposizioni solo per le università, verrà estesa alle istituzioni SSML a partire dalle disposizioni riferite all'anno accademico 2021-2022.

I documenti, redatti in lingua straniera da presentare alle Rappresentanze diplomatico-consolari, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana. La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso in cui il Paese dove tali titoli siano stati rilasciati non applichi già l'**Apostille**. Detti documenti non dovranno essere inviati alla SSML Nelson Mandela dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, ma **dovranno essere consegnati direttamente dallo studente alle autorità accademiche della SSML Nelson Mandela in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione**, secondo le modalità e la tempistica stabilite dalla stessa.

La procedura di valutazione dei titoli sarà svolta **della SSML Nelson Mandela**, lo studente potrà verificare direttamente quale tipologia di traduzione dovrà essere prodotta (giurata, certificata, ecc.) e per quali lingue straniere sia o meno esonerato.

Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la **rinuncia agli studi** e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, **non potrà utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione**. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio; (Articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni").

Al momento dell'immatricolazione, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai seguenti documenti:

- a) **Titolo di Studio finale** in originale (o copia conforme) degli studi secondari conseguito con almeno **12 anni di scolarità**, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; il titolo finale può essere corredato in alternativa e a discrezione della SSML Nelson Mandela, da attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazioni di enti ufficiali esteri o da Dichiarazione di valore; *(La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore "...non esclude il poterdovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti" (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07).*
- b) Certificato attestante il superamento della prova **di idoneità accademica** eventualmente prevista per l'accesso alle medesime istituzioni nel Paese di provenienza;

- c) Certificato rilasciato dalla competente istituzione estera attestante gli esami superati (*transcript*), nonché per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti; il programma degli studi può essere attestato dal *Diploma Supplement*, ove adottato;
- d) Eventuale altra documentazione richiesta dalla SSML Nelson Mandela, anche in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero;
- e) Traduzioni in italiano dei documenti indicati ai punti a), b), c) e d).

A seguito della conferma di accettazione da parte della SSML Nelson Mandela, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso. Le **Rappresentanze** diplomatico-consolari provvedono al rilascio del visto relativo, tenendo conto delle tempistiche spesso ristrette per l'inizio dei corsi.

La SSML Nelson Mandela, ricevuta la richiesta di ammissione ai propri corsi, **comunica l'avvenuta accettazione dello studente alle Rappresentanze diplomatiche competenti.**

La **valutazione dei titoli di ammissione** è di esclusiva competenza della SSML Nelson Mandela, secondo le prassi nazionali e internazionali.

Nella Lettera di idoneità all'immatricolazione o, in generale, nelle comunicazioni svolte dalla SSML Nelson Mandela nei confronti della Rappresentanza diplomatico-consolare, **sarà chiaramente indicato se, a giudizio dell'istituzione, è necessario o meno richiedere una Dichiarazione di valore.** Se tale requisito venisse ritenuto necessario, la Dichiarazione di valore sarà da considerarsi come requisito necessario per l'ottenimento del visto stesso. Nel caso in cui la Dichiarazione di valore non venga richiesta, la SSML Nelson Mandela potrà utilizzare ulteriori documentazioni a supporto delle proprie valutazioni come le **attestazioni rilasciate dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA)** o attestazioni di altri enti ufficiali esteri.

La Scuole Superiori per Mediatori Linguistici Nelson Mandela (SSML), secondo l'art. 11 del DPR08/07/2005, n.212, comunicherà alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso di laurea in oggetto.

Sia nel caso siano previste prove di ammissione, oppure tali prove non richiedano la presenza fisica in Italia, sia nella circostanza in cui il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, le Rappresentanze diplomatico-consolari provvedono al rilascio di un visto STUDIO, la cui validità sarà in coerenza con l'inizio e la durata del Corso di laurea o, nel secondo caso, delle prove di ammissione. In caso di superamento delle suddette prove, il candidato potrà procedere con la successiva iscrizione al corso, **senza dover necessariamente rientrare nel Paese di provenienza.**

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana, si applica quanto stabilito in ambito universitario.

PARTE III: CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

La SSML NELSON MANDELA **ha il compito di verificare la competenza linguistica per l'accesso ai corsi. Gli studenti internazionali richiedenti il visto dovranno sostenere** una prova di conoscenza della lingua italiana, organizzata dalla SSML, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo.

Tale prova è organizzata preferibilmente **a distanza e prima della richiesta del visto**, al fine di poter certificare tale conoscenza in fase di richiesta del visto per motivi di studio, per velocizzare tali procedure e per non gravare eccessivamente sul candidato.

L'esito della valutazione della conoscenza linguistica **dovrà essere certificato nella domanda di preiscrizione e nella eventuale Lettera di idoneità all'immatricolazione, in modo da esentare le Sedi diplomatico-consolari dalla suddetta verifica.**

Esonero dalla prova di conoscenza della lingua

Gli studenti esonerati dalla prova preliminare di lingua italiana, richiedenti visto e residenti all'estero, sono:

- a) quelli che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società "Dante Alighieri"), nonché emesse dall'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura

all'estero o altri soggetti accreditati. Tali certificazioni possono essere conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo;

- b) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero;
- c) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui **all'Allegato 2**;
- d) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell'1.7.1999);